



DELIBERA N. 437/19/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ULTRACOMM INC. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
(CONTESTAZIONE N. 7/19/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 04 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito il *“Codice”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, Allegato A), recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative ed impegni”*;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 ed il relativo Allegato A, recante *“Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica”*;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante *“Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”*;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 07/19/DTC del 10 giugno 2019, notificato in data 2 luglio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In data 28 maggio 2018 pervenivano all’Autorità diverse segnalazioni da parte del CORECOM Abruzzo (con nota protocollata con il n. 42666) e dal CORECOM Emilia Romagna (con note rispettivamente in data 11 febbraio 2019 protocollata con il n. 57346, in data 21 febbraio 2019 protocollate con i nn.rr. 74020 e 74048, in data 7 marzo 2019 protocollate con i nn.rr. 98572 e 98665, in data 12 marzo 2019 protocollata con il n. 105728), nonché tramite la piattaforma Conciliaweb, relative alla mancata ottemperanza a provvedimenti temporanei emessi dai predetti Corecom in relazione alle istanze presentate dagli utenti Buccella, Tabaccheria Di Sano, Righelli, Farmacia Bragonzoni, Francia, Foto Ottica Grechi, Tabaccheria Bellodi, Falegnameria Braschi.



In particolare, con le predette segnalazioni comunicavano la mancata ottemperanza ai provvedimenti temporanei n.25/17 e n. 60/17 adottati dal CORECOM Abruzzo e n. 337, 351, 356, 352, 359, 382, adottati dal CORECOM Emilia Romagna, nei confronti della Società Ultracom Inc., condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249; pertanto il competente ufficio della Direzione tutela dei consumatori si attivava per accertare le presunte mancate ottemperanze dei provvedimenti temporanei in trattazione.

Segnatamente, la Direzione ha provveduto a inoltrare specifiche richieste di informazioni in merito ai predetti provvedimenti, in data 12 e 27 marzo 2019, con le note protocollate rispettivamente con il n. 106347 e il n. 133619; successivamente la Direzione inoltrava ulteriore richiesta di informazioni in data 12 aprile 2019 con protocollo n. 163546.

Non avendo ricevuto nessuna delle informazioni richieste, gli uffici sollecitavano la predetta Società tramite nota protocollata con il n. 163580 del 16 aprile 2019. In assenza di riscontro da parte dall'operatore Ultracom Inc. un secondo sollecito veniva trasmesso tramite una nota protocollata con il n. 190018 del 3 maggio 2019, assegnando come termine per il riscontro il 7 maggio 2019.

Constatato che alla data del 10 giugno 2019 perdurava l'inottemperanza ai provvedimenti temporanei in precedenza indicati, come segnalati dal CORECOM Abruzzo ed Emilia Romagna, e che la Società Ultracom non ha comunicato alcuna informazione circa i disservizi segnalati dagli istanti, impedendo dunque lo svolgimento di una corretta istruttoria, con atto di contestazione n. 7/19/DTC del 10 giugno 2019 è stato avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, notificato a mezzo raccomandata internazionale in data 2 luglio 2019.

2. Deduzioni della società

La Società non ha presentato alcuna deduzione e/o memoria difensiva.

3. Valutazioni dell'Autorità

Preliminarmente si segnala che nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del Codice, alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni a conclusione dell'istruttoria.

L'Autorità, con l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, ha contestato alla società Ultracom Inc. di non aver fornito, nei termini e con le modalità richiesti, i dati e le informazioni necessari al fine di poter verificare l'ottemperanza a due differenti provvedimenti adottati dai CORECOM Abruzzo e ad altri sei differenti provvedimenti temporanei emanati dal CORECOM Emilia Romagna, in applicazione dell'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 203/18/CONS. Tale comportamento omissivo non ha consentito all'Autorità di svolgere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, adeguate e tempestive verifiche in merito alle eventuali responsabilità della Società Ultracom Inc. o di altri operatori, rispetto ai disservizi lamentati dagli utenti.

A seguito dell'avvio del predetto procedimento sanzionatorio, la Società non ha trasmesso memoria difensiva nei termini regolamentari né ha richiesto di essere sentita in audizione.

Tanto premesso, si ritiene di dover confermare quanto accertato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni volte a escludere la propria responsabilità in relazione alla condotta contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti, per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00, ai sensi dell'art. 98, comma 9, del *Codice*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 98, comma 17-*bis*, del *Codice*, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale, per un totale di euro 30.000,00 (trentamila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981.

A. Gravità della violazione

La Società, con la propria condotta, non ha consentito ai competenti uffici dell'Autorità di svolgere una adeguata attività di verifica circa le condotte segnalate. In particolare, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alla segnalata inottemperanza dei provvedimenti emanati dai CORECOM Abruzzo ed Emilia Romagna, né prima né dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio. La condotta sopra descritta può essere considerata di rilevante gravità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio *de quo*, non risulta aver attivato alcun intervento per rispondere alle informazioni richieste e di conseguenza eliminare od attenuare i disservizi patiti dagli utenti.

C. Personalità dell'agente

La Società, per l'attività che svolge in Italia, dovrebbe essere dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione adeguata delle richieste di informazione formulate dall'Autorità e all'ottemperanza dei provvedimenti CORECOM provvedendo, nei termini e con le modalità prescritte, all'ottemperanza degli stessi e alle

comunicazioni dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità ed a risolvere celermente il singolo disservizio causato;

D. Condizioni economiche dell'agente

La Società presenta una dimensione economica tale da far ritenere proporzionata l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Società Ultracomm Inc., con sede legale al n. 1179A King Street West Suite n. 315, Toronto, ON M6K 3C5, Canada, p.i. n. 002039106, non ha fornito riscontro alle richieste di dati e informazioni formulate da questa Autorità, come sopra descritte, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00 (trentamila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689/1981, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del d. l.vo 259/2003 con delibera n. /19/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al



capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera 437 /19/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 04 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone